

898 3 DICEMBRE 2020

Allegato A) alla deliberazione n. del composto da n. 6 pagine

CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI TRA L'ASL VCO E LA SOCIETA'VILLA PRIMULE GESTIONI" s.r.l. CON SEDE IN TORINO.

TRA

L'ASL VCO con sede legale in via Mazzini 117 – Omegna – in seguito denominata semplicemente ASL , Partita IVA/Codice Fiscale 00634880033, qui rappresentata dal Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr. Roberto Bezzi all'uopo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

E

La Società" "VILLA PRIMULE GESTIONI" s.r.l con sede legale in Via Principe **Tommaso**, 36 – Torino, in seguito denominata semplicemente Società, Codice fiscale/Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 10986060019 - REA 1178220 rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Stefania Repinto all'uopo domiciliata presso la sede legale della Società Villa Primule Gestioni

PREMESSO CHE

- la Società Villa Primule Gestioni è subentrata, dal 01.12.2015, alla Società Orchidea s.r.l. di Alessandria nella gestione del Presidio Socio- Sanitario di Alessandria, sito in via Don Giovanni Rizzante, 110 – fraz. Cabanette, e quello di Castelferro, sito in via Carpeneto, 1- Fraz. Castelferro - Predosa – (AL) , conseguentemente quanto stabilito dal presente accordo vale indifferentemente per tutti e due i Presidi

- Il Presidio Socio-Sanitario "ORCHIDEA" s.r.l. di Via Don Giovanni RIZZANTE, 100 – Frazione Cabanette – Alessandria (AL) risulta autorizzato al funzionamento in regime definitivo, giusta deliberazione ex ASL n. 20 n. 2007/0782 del 19/09/2007, successivamente modificata da deliberazione ASL AL n. 2009/1829 del 15/10/2009 per:

- n. 100 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA;
- n. 22 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF;
- n. 20 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RA;

- Il Presidio Socio-Sanitario "ORCHIDEA" s.r.l. **di Via Carpeneto n. 1- Frazione Castelferro – PREDOSA (AL)**, è autorizzato al funzionamento in regime definitivo, giusta deliberazione ex ASL n. 20 n. 2007/0782 del 19/09/2007, successivamente modificata da deliberazione ASL AL n. 2009/1829 del 15/10/2009 per:

- n. 42 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF;
- n. 32 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RA;

- Entrambi i Presidi Socio-Sanitari, con il provvedimento n. **2012/150 del 14/02/2012** emesso dal Commissario ASL AL, sono stati accreditati per i posti letto e la tipologia di cui sopra.

- In riferimento a quanto sopra esposto, la Società Villa Primule Gestioni ha inoltrato in data 16.10.2015 alla competente commissione di Vigilanza dell'ASL AL istanza di volturazione

dell'accreditamento nonché dell'autorizzazione al funzionamento, istanza riconosciuta con deliberazioni n. 2016/26 e n. 2016/27 adottati dal Direttore Generale dell'ASL AL in data 28.01.2016.

- L'ASL VCO si avvale dei Presidii Socio-Sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. L'ASL VCO per il tramite della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT) si avvale dei presidi socio-sanitari **di Via Don Giovanni RIZZANTE, 100 – Frazione Cabanette – Alessandria (AL), e di Via Carpeneto, 1 Castelferro – AI** - nel prosieguo indicati semplicemente Presidi, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata - per persone i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili ed autosufficienti e non per il numero di posti letto che di volta in volta l'ASL VCO e la Direzione della Società Villa Primule vorranno utilizzare con le modalità definite negli articoli seguenti, per prestazioni progettuali di BASSA INTENSITA' / MEDIA BASSA INTENSITA'/MEDIA INTENSITA' /MEDIA ALTA INTENSITA'/ALTA INTENSITA'/ALTA INTENSITA' INCREMENTATA;
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con la presente convenzione.

Art. 2 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. I Presidi s'impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, i Presidi s'impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. I Presidi s'impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifica richiesta dell'ASL e/o di eventuali soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. I Presidi si impegnano inoltre a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono

attività ad alta intensità socio - sanitaria deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un Medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL VCO può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL VCO può accedere, altresì alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, la presente convenzione s'intende automaticamente risolta e la Società Villa Primule Gestioni ne darà immediata comunicazione alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui hanno sede i presidi.

Art. 3

Procedure di accoglienza

1. I Presidi si impegnano ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito, il Progetto individualizzato di cura, in attuazione di quanto precisato dall'unità inviante.

Art. 4

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria (a carico dell'ASL) e quota alberghiera (a carico dell'utente) applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto convenzionati è fissata per il periodo di durata della convenzione in:

❖	per prestazioni di	BASSA INTENSITA':	€/die 72,50 - onnicomprensiva
❖	"	"	" MEDIA BASSA INTENSITA':
❖	"	"	" MEDIA INTENSITA' :
❖	"	"	" MEDIA ALTA INTENSITA':
❖	"	"	" ALTA INTENSITA' :
❖	"	"	" ALTA INTENSITA' INCREMENTATA

L'A.S.L. è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria nella misura del 50%.

2. La quota tariffaria a carico dell'utente con le eventuali integrazioni riconosciute, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, è stabilita nella misura del 50%.
3. La tariffa (quota sanitaria e quota sociale) è da intendersi onnicomprensiva (I.V.A. compresa);

Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali.

Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte dei presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica della presente convenzione, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4.
5. I Presidi sono altresì tenuti, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25 - 12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25 - 12129/2009 d'anzì richiamata.
6. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dell'ASL VCO. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla Direzione della struttura in accordo con l'ASL VCO.
7. Le parti danno atto che il convenzionamento avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL VCO nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui alla presente convenzione, l'inserimento avviene nel rispetto di scelta da parte dell'utente stesso circa il presidio. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C.C..
8. I Presidi s'impegnano ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL VCO. La stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa.
Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
La fattura mensile, relativa alla quota sanitaria, dovrà essere inviata all'ASL VCO, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza e deve riportare i nominativi degli ospiti suddivisi per tipologia di inserimento e relativa retta, le giornate di presenza giornaliera e gli importi addebitati, il tutto elettronicamente;
9. E' fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento della presente convenzione.

Art. 5

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. I Presidi si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL VCO circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. VCO e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario.
L'ASL, per il tramite del DSM, si impegna a verificare e valutare la portata dell'evento e, in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale.
3. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, i Presidi dovranno darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. VCO sarà dovuta per i primi dieci giorni per intero, dall'undicesimo giorno al trentesimo giorno, la retta sarà dovuta al 50%; la stessa sarà nuovamente corrisposta in forma piena dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL VCO.
4. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno dei Presidi o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto che sarà a carico dell'ASL VCO.
5. L'assistenza farmaceutica nella struttura residenziale è garantita dall'ASL AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale.
Le forniture di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'ASL territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente.

Art. 6

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dalla presente convenzione le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'ASL VCO, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Direttore a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti comporta la risoluzione anticipata della presente convenzione.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l'ASL VCO potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento per il periodo ritenuto necessario.

11/04/2020 11:02

Dr. Roberto Bezzi
Dott.ssa Stefania Repinto

Art. 7
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio arbitrale il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL VCO ; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Art. 8
Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01.10.2020 sino al 31.12.2020.
2. Per tutto quanto in essa non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 9
Adempimenti

Gli Enti presentano al momento della sottoscrizione autocertificazione relativa al documento unico di regolarità contributiva, di cui alla legge 22.11.03 n. 266 e dell'art. 90, c 9 del D.Lgs n. 81 del 09.04.08 e s.m.i., che l'ASL successivamente provvederà a controllare nei modi previsti.

Art. 10
Spese di contratto

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.
Tutte le spese per imposta di bollo, copie e simili, sono a carico del Presidio.

Letto, confermato e sottoscritto,

Omegna.....

L'Amministratore Unico Villa Primule
(Dott.ssa Stefania Repinto)

Il Direttore SOC Servizio
Salute Mentale Territoriale
(Dr. Roberto Bezzi)